

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Note bibliografiche

LO SVOLGERSI MULTIDIMENSIONALE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO TRA LA SPIRITUALITÀ DEL GIURISTA E L'OGGETTIVITÀ FORMALE DELLO *IUS PUBLICUM EXTERNUM**

FABIO VECCHI

IL vol. II degli *Studi* dedicati da una rosa di quaranta Autori a Giuseppe Dalla Torre registra il mutamento di prospettiva scientifica della dottrina nel corso di un trentennio, dalla stipula degli Accordi di Villa Madama, il 18 febbraio 1984, ad oggi. Le tematiche tradizionalmente concordatarie, il nocciolo materiale della *libertas Ecclesiae*, restano salde ma mutano i confini di prospettiva e interpretazione legale, i metodi di analisi, l'interrelazione che lega, o dovrebbe, le materie del "decalogo" (Ventura). Lo svolgimento multidimensionale dei temi concordatari è confermato dall'interconnessione sempre più marcata tra piani ordinamentali, per cui il diritto internazionale e quello comunitario sovranazionale si sovrappongono progressivamente sul diritto ecclesiastico "domestico" (Lugato; Marano).

La chiave di volta è la categoria dei diritti umani (Cardia) a cui si affianca, per logiche di armonizzazione degli ordinamenti, lo SCV (Carmignani Caridi; Folliero).

Gli *Studi* colgono nitidamente il processo in atto, rinviando alla presenza dogmatica del Dalla Torre giurista cattolico nel contesto della teoria generale del diritto. Riflettono tale orientamento-guida, gli scritti sulla bioetica (Palazzani), sulla laicità (Cavana; Turchi) e la secolarizzazione (D'Agostino; Zanotti), non meno che i contributi sulla Costituzione italiana (Lillo) e la coscienza del giurista (Amato). Appare dunque ben stretto il raccordo tra

* A proposito di *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di Geraldina Boni, Erminia Camassa, Paolo Cavana, Pasquale Lillo e Vincenzo Turchi, vol. II, «Diritto ecclesiastico», Torino, Giappichelli, 2014, pp. 665-1295.

un diritto per valori fondato sulla coscienza e i temi concordatari, siano essi l'obiezione di coscienza (Schouppe), o le questioni dell'assistenza spirituale e solidaristica (Canonico; Floris); siano essi l'insegnamento (Camassa) o il contiguo tema dei simboli religiosi (Domianello; Martín de Agar) o, ancora, la disciplina matrimoniale (Albisetti; Giacobbe; Giarnieri; Vitali) e quella penalistica (Berlingò; Chiavario; Lo Jacono). Ma la multidimensionalità è anche provvista di una valenza storico-temporale: gli *Studi* offrono qui un vasto materiale (Astorri; Bellini; Bonini; Bordonali; De La Hera; Madonna; Martinelli; Talamanca; Varnier), ulteriormente dilatato in prospettiva comparata (Ferrari; Gerosa; Mazzola; Rinella).

ALESSANDRO ALBISETTI, "I matrimoni interconfessionali" (pp. 665-671). Dall'esame di recenti documenti sul matrimonio misto e interconfessionale dei Valdesi (Testo comune 1997 e Testo applicativo 2000) e dei Battisti (Documento 2009), l'A. osserva l'importanza innovativa, forse non debitamente compresa, e il valore del percorso ecumenico comune.

Sulla traccia del *Primato della coscienza* di Dalla Torre, SALVATORE AMATO, "Il primato della coscienza e l'identità del giurista cattolico" (pp. 672-682) riflette sull'idea di "fede" per il cristiano, quale cammino e dono includente che pone il dialogo come luce di una fede pratica, insieme atto di compassione e di libertà obbediente e in grado di trasformare la morale dall'intenzione al dovere-soccorso.¹ ROMEO ASTORRI, "I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica negli interventi dei deputati democristiani all'Assemblea costituente" (pp. 683-698) riassume le posizioni sostenute dagli esponenti democristiani nel corso dei lavori dell'assemblea Costituente. Appare evidente la netta differenza, specialmente culturale, tra i deputati provenienti dall'associazionismo cattolico (di formazioni giuridica) e quelli espressi dal popolarismo (di estrazione politica). Dalla ricostruzione degli interventi operati sulla elaborazione dell'art. 5 dalla Commissione dei Settantacinque emerge il distacco delle tesi dossettiane da tutte le altre.

Il paradosso italiano vede una società secolarizzata ma affatto laica, perché soggetta ad un perenne "tutorato" ecclesiastico. Il processo metamorfico segnalato da PIERO BELLINI "Chiesa cattolica romana e vicenda politica d'Italia" (pp. 699-715) si materializza nei ricorrenti interventi temporalisti della Chiesa cattolica, per confermare la centralità del ruolo politico di "intermediazione determinante" da questa esercitato: ruolo che si traduce in una mai raggiunta maturità laica, quale vagheggiato statuto ideale ed etico del cittadino.

SALVATORE BERLINGÒ, "Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico" (pp. 716-728). Molti timori sembrano annichilire l'"indeclinabile funzione del diritto" tesa a favorire la comunicazione ed il dialogo partecipativo nello "spazio

¹ Cfr. G. DALLA TORRE, *Attualità di S. Alfonso giurista*, «Iustitia», 1999.

pubblico”, che resta il luogo eccellente di massimizzazione dei risultati. Segni in tal senso sono rintracciabili sia nella giurisprudenza inclusiva tedesca di Karlsruhe, sia nel riformismo del diritto canonico e vaticano, in ambito penale e finanziario. FRANCESCO BONINI, “Regioni (e circoscrizioni) ecclesiastiche nell’Italia unita” (pp. 729-748) propone un’attenta ricostruzione del lento e faticoso processo di organizzazione territoriale ecclesiastica (regioni, diocesi e province ecclesiastiche), dall’unità d’Italia in poi, attraverso un percorso “incrementale di unione personale” che fonde insieme elementi di razionalizzazione e di sincronizzazione.

Una sintesi esauriente della politica ecclesiastica espressa da Vittorio Emanuele Orlando, tra slanci intellettuali e difficoltà contingenti, al varo di un possibile progetto di Conciliazione preventivo al 1929, è in SALVATORE BORDONALI, “Laicità e Conciliazione dopo la Grande Guerra: spunti di riflessione” (pp. 749-753).

Esposto un riassunto dell’evoluzione della disciplina sull’insegnamento religioso attraverso un esame delle fonti statuali e canoniche, ERMINIA CAMASSA, “Il modello italiano di insegnamento della religione: tra evoluzione e questioni aperte” (pp. 754-769) si concentra sulla legge 186/2003 ed i problemi che solleva, con richiamo alle ultime più recenti soluzioni giurisprudenziali.² MARCO CANONICO, “L’assistenza spirituale alle Forze armate tra novità formali e vecchi privilegi” (pp. 770-775) con un succinto esame del nuovo Codice dell’ordinamento militare italiano (d.lgs. 66/2010) solleva alcuni profili di legittimità emergenti dalla disciplina in tema di assistenza dei militari cattolici.³ CARLO CARDIA, “Metamorfosi dei diritti umani. Dal nuovo Sinai di Hannah Arendt alla nuova Torre di Babele” (pp. 776-796) espone in forma esemplare la nascita, l’apice e la crisi della categoria giuridica dei diritti umani. L’analisi è una critica implicita al legislatore ed al relativismo ideologico che, in un moto di progressiva astrazione, ed ha corroso alle radici l’impianto antropologico e vitale dei diritti umani, ha sortito un uomo saturo di diritti ma circondato dal vuoto della solitudine.

SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI, “Curia romana, enti canonici operanti nello Stato della Città del Vaticano o negli immobili “immuni”, enti vaticani. Incerti confini e rapporti con il Giudice dello Stato italiano” (pp. 797-830) esamina lo sviluppo venticinquennale del diritto degli enti ed organi vaticani, ponendosi anche dalla prospettiva della giurisprudenza italiana. L’indagine si dilata dalla giurisdizione sui rapporti di lavoro, ai casi di estensione del divieto di ingerenza del giudice italiano (ex art.11 Tr. Lateranense) nelle attività

² Tra i molti studi del Maestro in tema di insegnamento, si segnala: G. DALLA TORRE, *L’insegnamento della religione nel Concordato revisionato*, «Il Diritto Ecclesiastico», Giuffrè, Milano, 1984.

³ Cfr. G. DALLA TORRE, *Assistenza spirituale nelle Forze armate e “qualità della vita”*, «Iustitia», 1990.

degli Enti centrali della Chiesa cattolica, sino ai temi fiscali (Invim e altre forme di tassazione). Alla persistente indefinitezza di detti enti il giudice italiano ha reagito “dimenticando le ragioni e i contenuti della normativa lateranense”.⁴

Riflettendo sulle variabili del principio di laicità PAOLO CAVANA, “*Il principio di laicità nel pensiero di Giuseppe Dalla Torre e la sua recente evoluzione nell’esperienza francese*” (pp. 831-854) ripercorre l’insegnamento di Dalla Torre,⁵ circa i rischi di strumentalizzazione insiti in un concetto di dubbia utilità per il giurista, anzi, palesemente ambiguo. Ciò è confermato dalla crisi del modello di laicità francese, oggetto di una involuzione politico-legislativa (l.2004-228; *Charte Villepin* 2007 e *Charte Peillon* 2013), all’insegna di una laicità anticomunitarista e rigidamente prescrittiva cui sembra cedere, con diversi accenti, anche la giurisprudenza. MARIO CHIAVARIO, “*Libertà religiosa e processo penale nella giurisprudenza delle Corti europea dei diritti umani*” (p.855-870). L’A. si concentra su alcune sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo, con speciale attenzione per le “dinamiche interne” insistenti nel processo penale che incidono sulla libertà di religione. Esposti i casi Alexandridis e Dimitras sul giuramento, in cui il giudice di Strasburgo esprime una proiezione “negativa” dell’appartenenza confessionale, e poste a confronto le soluzioni più flessibili del CIC (can.1562 §1) e della legislazione italiana, l’A. richiama il caso Sessa e le opposte decisioni giurisprudenziali, per rilevare la mancata conciliazione degli interessi in gioco.

FRANCESCO D’AGOSTINO, “*Diritto, religione e secolarizzazione*” (pp. 871-882) suggerisce un approccio giuridico-filosofico alla questione della presenza del fattore religioso nella società istituzionale, stante l’imperante volontà di rimozione delle metafisica di Dio. L’A. procede per due linee argomentative: l’una, teoretica, per cui ogni sistema razionale ha nel religioso la sua dimensione indispensabile ed inaccessibile (comprovata dalla funzione di giustizia o “*Kontingenzbewältigungspraxis*”); l’altra, sociologico-culturale, da cui egli deduce il fallimento dei portati illuministi e dei suoi derivati attuali (relativismo scettico). Occorre rivalutare l’uomo *capax Dei*, per una corretta relazione antropologica tra diritto e religione. ALBERTO DE LA HERA, “*La cristiandad y la monarquía hispanica*” (pp. 833-902), seguendo Dalla Torre (“la formazione dell’identità europea... è opera del cristianesimo”),⁶ esamina l’evoluzione del concetto di “Cristianità” nella monarchia ispanica: là dove si vennero “*uniendo indisolublemente los ideales de patria y de religión*”.

⁴ G. DALLA TORRE, *La nuova normativa vaticana sulle attività illegali in campo finanziario e monetario*, «Ius Ecclesiae», 2011.

⁵ Tra gli altri rinvii, G. DALLA TORRE, *Laicità dello Stato. A proposito di una nozione giuridica inutile*, «Riv. Int. Dir. Fil.», 1991.

⁶ G. DALLA TORRE, *Le radici cristiane dell’Europa*, in *La Chiesa e l’Europa* (a cura di G. Leziroli), Cosenza, 2007.

Delle quattro declinazioni concettuali, egli si sofferma sul modello delle cd. “*monarquías múltiples*”. Tale regalismo unico in Europa, anche in virtù di un cattolicesimo “*elemento capital de su propia estructura política*”, assertore di una “*herejía administrativa*” e mai “*dogmática*”, sopravviverà alle crisi europee consolidandosi nell’armonizzazione della fedeltà a Roma e alla Chiesa nazionale. Un “*seuño regalista*” offuscato dalla questione delle missioni nel Nuovo Mondo e, in seguito, dall’avvento del liberalismo.

In base ad una serie di criteri-guida (ragionevolezza e congruità; *ratio* normativa; non discriminazione; armonizzazione delle regole di diritto comune), SARA DOMIANELLO, “*Osservazioni sulle Proposte di legge n.2422 e n.2769 del 2009 presentate alla Camera dei Deputati in materia di burqa e niqab*” (pp. 903-913) individua contenuti “inesatti, incompleti e fuorvianti” delle proposte di legge dei deputati Sbai-Contento e Cota, di modifica dell’art.5 co.1, l.152/1975 (cd. “Legge Reale”) e propone suggerimenti metodologici e di contenuto (sulla l.281/1986 e d. lgs. 297/1994) che ritiene utili a superare i nodi della questione.

SILVIO FERRARI, “*Le religioni nella sfera pubblica. Modelli e dinamiche europee*” (pp. 914-928) rileva l’attuale crisi del triplice modello europeo di religione inserita nello “spazio pubblico”. Si tratterebbe solo di tre “idealtipi” (maggioranza religiosa coesiva, per l’Italia; laicità, per la Francia; espansione dei diritti umani, per il Regno Unito) che “non esistono nella forma pura in alcun Stato europeo”, per cui si impone un ripensamento dello “spazio pubblico”, nel senso di una “ripubblicizzazione della religione”. Con il soccorso del modello scolastico, egli ne tenta una ricostruzione attraverso la (triplice) dimensione spaziale e quella personale. PIERANGELA FLORIS, “*Associazioni ed enti nell’agire solidale. Le risposte del diritto canonico e del diritto ecclesiastico*” (pp. 929-945) offre una doppia prospettiva, canonica ed ecclesiastica, sul tema dei soggetti (enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed enti religiosi di diritto comune) impegnati nell’attività solidale e sociale, individuando due stringenti sfide: 1. La capacità di tenuta del modello normativo vigente, tendente all’astrazione e alla “pluralizzazione dei fini” (per gli enti ecclesiastici) e 2. La tutela dell’identità statutaria (per gli enti religiosi).⁷

A descrivere il processo di uniformazione della legislazione vaticana alle regole di trasparenza finanziaria vigenti nel diritto comunitario e internazionale, per volere di Benedetto XVI e di Francesco, è MARIA CRISTINA FOLLIERO, “*La legislazione vaticana in materia finanziaria: un banco di prova dell’art.17 TUE e dei principi di collaborazione e cooperazione tra Chiese Stato e Unione*” (pp. 946-961). Stigmatizzato il pregresso apparato normativo protezionista (l.222/85 e art.11 Tr. Lateranense), l’attenzione si dirige sulla duplice valenza sistematica dell’art.17 del Tr. di Lisbona (2009) perno dello sgretolamento delle immunità, e di soggezione a sistemi esterni di controllo (Moneyval), in

⁷ Con costanti riferimenti al magistero di Benedetto XVI.

vista dell'ingresso della Santa Sede/SCV tra gli Stati virtuosi. LIBERO GEROSA, "Il diritto ecclesiastico svizzero: un cantiere aperto nei termini e nei contenuti" (pp. 962-972). L'identificazione terminologica e di contenuto delle "corporazioni ecclesiastiche cantonali" è al centro di una più generale questione di nomenclatura, conseguente alla natura della Confederazione svizzera. Per favorire una sana collaborazione tra queste entità ed i Vescovi diocesani, occorre smantellare i termini "equivoci" (*Landeskirche*; *Kirchenverfassung*; *Synode*), per approdare a definizioni neutre. La ricaduta pratica di ciò è nel fenomeno crescente di "uscita (di fedeli) dalla Chiesa" (*Kirchenaustritt*) sul quale il Tribunale Federale di Losanna ha offerto un importante contributo terminologico chiarificatore.

Sulla base dei principi dell'ordinamento giuridico italiano in ambito di interpretazione della legge e dei soggetti istituzionali a ciò deputati (art.12 disp.prel. c.c. e art.101 Cost. It.), EMANUELA GIACOBBE, "Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale: tra diritto positivo e diritto vivente" (pp. 973-993) riunisce con perizia le fila sparse della storia dei rapporti tra giurisdizione civile e canonica, a proposito delle sentenze matrimoniali canoniche attraverso le pronunce storiche (Sez.Un., 1824/1993; Corte Cost., nn. 18/1982 e 421/1993) e le più recenti,⁸ dimostrando la labilità dei confini tra diritto positivo e diritto vivente, finanche il primato di quest'ultimo sul primo.

ENRICO GIARNIERI, "Brevi notazioni sulla nullità di matrimoni concordatari dichiarata da Tribunali ecclesiastici ubicati al di fuori del territorio italiano" (p.994-1004). In base ai silenzi degli accordi del 1984 sul tema, l'A. esamina e confronta con una serie di precedenti il caso della sorte giuridica dell'istanza di esecutorietà legata ad un matrimonio canonico che, celebrato e trascritto in Italia, è poi annullato da un Tribunale ecclesiastico svizzero. Egli conclude per l'affermativa, dato che l'irrelevanza dell'ubicazione del giudice ecclesiastico decidente riposa sul carattere universale e personale del diritto canonico.⁹ PASQUALE LILLO, "I principi costituzionali nell'insegnamento di Giuseppe Dalla Torre" (pp. 1005-1033) illustra con una sintesi espositiva esauriente e completa la lezione di Dalla Torre sui principi fondamentali della Costituzione italiana del 1948, nel doppio registro tecnico-precettistico e assiologico-contenutistico. L'A. individua volta per volta derivazioni e reciproche connessioni dei principi (democrazia; personalità; pluralismo; lavoro ed eguaglianza; "apertura" internazionale e pattizia; laicità), che si orientano espansivamente in un sistema di valori, ben sovrapponibili -per il primato antropologico integrale ivi contenuto- all'idea etica cristiana di giustizia.¹⁰

⁸ Con copioso supporto di dottrina e giurisprudenza.

⁹ I rinvii manualistici sono a G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2011⁴; ID., *Lezioni di diritto canonico*, Torino, 2009³.

¹⁰ Con richiami puntuali e costanti all'opera di Dalla Torre.

PIETRO LO JACONO, “*La Conferenza Episcopale Italiana ed il delictum gravius contra minores: salvaguardia dell’indipendenza della comunità ecclesiale e leale collaborazione con la comunità politica*” (pp. 1034-1074). Con una puntuale esegesi delle *Linee guida* CEI (2012) per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici l’A. rimarca la centralità del ruolo dell’*Ordinarius loci commissi delicti* in funzione dell’intangibilità della sua *potestas iurisdictionis* unita al *munus regendi*, e ne sottolinea l’indipendenza da eventuali pretese (sulla *notitia criminis* e l’obbligo di testimonianza) del giudice secolare. Egli critica la sent. Cass. n. 22827/2004 che scardinerebbe il principio canonico della segretezza, ammettendo che la delicatezza del tema impone un giusto bilanciamento tra riservatezza e esigenze processuali.

MONICA LUGATO, “*L’Unione Europea e le Chiese: l’art.17 TFUE, nella prospettiva del principio di attribuzione, del rispetto delle identità nazionali e della libertà religiosa*” (pp. 1075-1087). Sulla linea di un costruttivo adeguamento normativo tra UE e Stati membri sulla libertà religiosa (con specifico riguardo alle Chiese, comunità religiose e organizzazioni filosofiche), in questa ravvisando un “imprescindibile parametro di riferimento interpretativo” dell’art.17 §§1-3 del TFUE, l’A. scorge uno sviluppo significativo della tematica che inquadra, coordinandolo con tre principi (competenza di attribuzioni; rispetto dell’identità nazionale dello Stato membro; rispetto dei diritti fondamentali e della libertà religiosa, in particolare), con spunti giurisprudenziali. MICHELE MADONNA, “*Arturo Carlo Jemolo e l’Ebraismo. Brevi note ricostruttive*” (pp. 1088-1108) con un approccio intimistico e delicato, scruta gli anfratti sentimentali di Jemolo a proposito delle questione ebraica in Italia. Il quadro ricostruttivo abbraccia le relazioni intellettuali con Fubini e soprattutto con Falco, per poi distendersi sull’analisi della legislazione ebraica (l. Rattazzi; r.d. 1731/1930 e reg. esec. 1561/1931) e su un parere del 1966 alla revisione legislativa generale, per concludersi con l’attuale normativa (l.101/1989 e Statuto UCEBI 1987). Restano validi gli auspici di Jemolo, poi avverati, “dell’uscita definitiva dell’ordinamento dell’ebraismo italiano dall’orizzonte giurisdizionalista”.

VENERANDO MARANO, “*La condizione e il contributo delle Chiese nell’Unione europea*” (p.1109-1118) guarda al percorso normativo con cui l’UE ha riconosciuto il contributo delle Chiese alla *governance* del sistema comunitario e si concentra sulla fase di formazione diretta del fatto religioso. La Carta di Nizza (artt. 10, 21 e 22) denuncia una concezione limitativa e “individualistica”, non risolta neppure dalla Dich. n.11 allegata al Tr. di Amsterdam che, tuttavia, resta il preliminare concettuale dell’art.17 §§1-3 TFUE. Tale normativa, infatti si emancipa da motivazioni “protezionistiche” e si apre alla democrazia partecipativa del dialogo “strutturato” i cui soggetti, contenuti e modalità operative attendono definizione. JOSÉ T. MARTÍN DE AGAR, “*Simboli religiosi nella realtà giuridica spagnola*” (pp. 1119-1131) mette in guardia

sull'equivoco di confondere come concetti alternativi la laicità (labile attributo di neutralità dello Stato) e la *legislatio libertatis* (come contenuto di un diritto). Egli, riferendo vari casi dell'esperienza spagnola, si concentra su due aspetti: l'abbigliamento religioso (il velo e i documenti di identità) e i simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche (caso del crocifisso), con il paradosso di trasformare la scuola in una sterilizzata "campana di vetro", nell'illusione di un "vuoto che non esiste", perché a simboli negati, altri se ne sostituiscono.

Dopo aver rilevato la centralità del *ius publicum ecclesiasticum externum* nell'inquadramento delle relazioni Chiesa-Stato in Austria tra i secoli XVII e XIX, MAURIZIO MARTINELLI, "Le relazioni tra Chiesa e Stato in Austria durante il XIX secolo. La "Instructio" austriaca del 1856" (pp. 1132-1148) si concentra sul Concordato del 1855 e l'*Instructio* derivata dal suo art. x, incidente sulla disciplina matrimoniale. Il Concordato, osserva l'A., è un "punto di svolta" e l'*Instructio* ne rappresenta uno strumento di tecnica legislativa (che privilegia il rinvio alla mera presupposizione) che, alla fine, corrobora il modello austriaco di pluralismo matrimoniale nella distinzione delle sfere di competenza dei fori: una combinazione che inciderà in profondità -lo attestano i canoni del CIC 1917- nel riassetto delle fonti canoniche.¹¹

ROBERTO MAZZOLA, "Considerazioni giuridico-ecclesiologiche in merito alle minoranze cristiane in area arabo-islamica" (pp. 1149-1156). È un'attenta analisi del poliedrico universo islamico, che ammonisce dall'impiego di erronee letture uniformi e massimaliste, circa la condizione di libertà religiosa concessa alle minoranze cristiane. Varie questioni (etnia; diversificazione normativa; dinamismi interni) convergono nel nodo principale del ruolo della *shari'a* nelle Costituzioni arabe. Più opportunamente destinabile al vol. III della trilogia dedicata a Dalla Torre, il contributo di MANLIO MIELE, "Diritti della personalità e segni identificativi delle persone (fisiche e giuridiche). Note a margine del d.p.c.m. 28 gennaio 2011" (pp. 1157-1171) verte sulla disciplina degli stemmi araldici e la differenza con i marchi di impresa, tra c.c. it. 1865 e recente normativa, passando attraverso la XIV disp. Cost. it., i regi decreti nn. 651 e 652 del 1943 e un'ancora attuale giurisprudenza di Cassazione (sent. 2242/1971), secondo cui "lo stemma è un segno distintivo della personalità di carattere secondario".

LAURA PALAZZANI, "Il contributo di Giuseppe Dalla Torre al dibattito bioetico e biogiuridico" (pp. 1172-1191) individua il contributo anticipatore e ancora attuale di Dalla Torre sul tema bioetico e riassumibile in una "dialogicità razionale" ancorata ai principi della Costituzione. Il modello giusfilosofico emergente, che tiene ben distinti i piani del biodiritto e della bioetica, rinvia alla dignità umana come valore cardinale. L'A. riepiloga le complesse tematiche indagate dal Maestro (questioni di inizio e fine vita; sperimentazioni cliniche e problema del consenso; incrocio tra bioetica e multiculturalità;

¹¹ Cfr. G. DALLA TORRE, "Sillabo", in *Enc.Dir.*, xxxii, 1990.

obiezione di coscienza), ispirato dalla filosofica cristiana di Maritain e Rosmini, di Cotta e D'Agostino.¹² ANGELO RINELLA, "Preamboli costituzionali e fattore religioso. Il caso irlandese" (pp. 1192-1204) offre un'interessante prospettiva in chiave comparata costituzionale sul significato e le implicazioni del Preambolo, quale strumento del testo costituzionale, specie nel caso vi si inserisca la "invocatio Dei". Osservando le peculiarità del caso irlandese, ne sviluppa tre aspetti, tutti convergenti a definire le implicazioni sull'articolazione dei diritti e doveri richiamati nel testo costituzionale sul rapporto Stato-religione. Dopo aver accennato alla teoria dei cd. "diritti non enumerati" (di Kenny J.) circa l'interpretazione dell'art. 40.3 della Cost. Irlandese, egli avverte che, se l'"invocatio Dei" ha perso legittimità giuridica, resta pur sempre un valido monito spirituale verso il legislatore umano.

JEAN-PIERRE SCHOUPPE, "Réflexions juridiques autour de la notion d'objection de conscience institutionnelle" (pp. 1205-1220) riflettendo sull'ambiguità dell'obiezione di coscienza, ex art. 10 della Carta di Nizza, osserva che questa si muove entro due poli di contestazione (individuale e collettivo) e si domanda se sia configurabile un polo intermedio "ibrido", ossia "istituzionale". Emergerebbero così tre espressioni dell'obiezione di coscienza: 1) di un gruppo religioso o "convictionnel" nella società politica, che utilizzerà "claves de sauvegarde de l'identité religieuse"; 2) della società politica avverso istituzioni religiose; 3) all'interno di un'istituzione religiosa (qui rivelandosi decisiva l'elasticità e il primario fine di giustizia del diritto ecclesiale). Quello di ANNA TALAMANCA, "La vicenda risorgimentale tra politica e foro interno: la coscienza del re e il tormento di un papa re" (pp. 1221-1230) è un intenso affresco del "Risorgimento intimo" tratteggiato nello scambio epistolare tra Pio IX e Vittorio Emanuele II. L'A. fa risaltare attraverso la documentazione le angosce personali del sovrano, lacerato dal contrastante sentimento di devozione filiale e "di sentita e risalente familiarità" verso il Papa e gli imprescindibili doveri istituzionali (e storici) che gli impone lo Statuto, all'indomani della scomunica: una sofferenza che Pio IX scioglierà solo sul letto di morte del re.

Secondo VINCENZO TURCHI, "Laicità e laicismo: origini storiche e ragioni attuali di una dicotomia" (pp. 1231-1251), la valenza oppositiva che connota la dicotomia laicità/laicismo deriva da un'accezione ideologica negativa e chiusa della laicità, quando declinata "de combat": in tal senso il laicismo sarebbe una degradazione della laicità. Un riassunto storico del processo di laicizzazione conforta queste riflessioni, cui l'A. aggiunge il dato giuridico dei "luoghi" di manifestazione del laicismo (matrimonio; scuola; simboli religiosi; assistenza sociale; bioetica), quale manifestazione involutiva della

¹² Tra i vari scritti menzionati, G. DALLA TORRE, *Le frontiere della vita*, in *Studium*, Roma, 1997.

laicità, in quanto compressione della religione a fatto privato.¹³ GIOVANNI B. VARNEIR, “*Questione cattolica e questione romana agli esordi del Partito Popolare italiano*” (pp. 1252-1263) tratteggia, inserendola nel contesto del primo dopoguerra, la fisionomia intellettuale del conte Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, acuto interprete dell'improcrastinabile superamento della “*Questione romana*”, attraverso il ruolo di organizzatore del laicato cattolico italiano. L'A. ne sottolinea il “contributo teorico fondamentale”, e non ancora studiato, nella distinzione che delinea tra dimensione associativa (l'Azione Cattolica) e partitico-politica (il PPI di Sturzo) del cattolicesimo italiano. Problemi ben enucleati in un promemoria del 29 novembre 1918.

MARCO VENTURA, “*L'eredità di Villa Madama: un decalogo*” (pp. 1264-1282). L'A. rielabora diacronicamente la lettura degli Accordi del 1984, di cui ravvisa la natura di “decalogo ambivalente” e dinamico, “punto di partenza” di un “processo di trasformazione in struttura e sostanza dei rapporti tra diritto e religioni”. Ogni “Legge”, infatti, è ben più di un semplice strumento normativo, ma un “organismo vivo nelle mani dell'interprete”, sfuggente al suo controllo e capace di plurima attualizzazione. Ognuna si integra e condiziona vicendevolmente in un rapporto che è, volta per volta, di consequenzialità, contenenza o coesistenza, così imponendo nuovi assetti di diritti/ doveri che sopravanzano il diritto interno, mettendo in discussione l'“ingannevole” neutralità dello Stato.

A causa dell'inerzia del legislatore ad attualizzare l'art.8 degli Accordi del 1984, ENRICO VITALI, “*In tema di delibazione e solidarietà familiare*” (pp. 1283-1288) ragiona sull'intervento sostitutivo della giurisprudenza, in positivo e negativo, per definire i limiti di operatività dell'ordine pubblico sulle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Egli si concentra sull'innovativa sent. Cass. S.U. n.19809/2008 che sgretola il primato del matrimonio-rapporto sul matrimonio-atto e sulle ulteriori pronunce di identico segno, volte a consolidare di fatto il primato dei rapporti intersoggettivi del coniugio (Cass. Sez. I, 1343/2011) e ad aggiungere l'elemento contenutistico dell'*affectio familiae* (Cass. Sez. I, 1780/2012). ANDREA ZANOTTI, “*La dissoluzione della distinzione tra pubblico e privato e la difficile sopravvivenza del sacro*” (pp. 1289-1295). Muovendo dalla dialettica classica di D'Avack e Fedele sulla supposta natura pubblica o privata dell'ordinamento giuridico ecclesiale, l'A. sonda il moto ondivago di tali dimensioni le cui oscillazioni trovano nel Concordato uno strumento di misura. La pattuizione per accordi si rivela efficace mezzo di composizione di opposti interessi, ma richiede come contropartita il consenso e la riduzione della religione ad *instrumentum regni*. Negli anni Novanta

¹³ Tra i molti riferimenti, l'A. richiama più spesso G. DALLA TORRE, *Le “laicità” e la “laicità”*, in *Arch. Giur. F. Serafini*, 227, 2007; ID., *La città sul monte: contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, Roma, 2002.

la *deregulation* spinge la *libertas privatorum* su piani sovranazionali e verso una esiziale dittatura economica della *Lex mercatoria*. La Chiesa si aggiorna invocando la sussidiarietà e si conferma faro etico contro la “leggerezza dei nuovi modelli comportamentali”, grazie alla sua dimensione pubblico-comunitaria.